



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

Firenze, 16 febbraio 2011

Ai Gestori delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado della Toscana - Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

OGGETTO: Estensione riconoscimento parità. Anno scolastico 2011-2012.

Con la presente nota, in applicazione di quanto stabilito al punto 4.6 del D.M. 83/2008, si impartiscono disposizioni per la richiesta di estensione della parità scolastica a corsi già funzionanti.

In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, il gestore presenterà a quest'Ufficio richiesta di **estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi**, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso, entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, quindi **entro il 12 marzo 2011**.

L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia nonché l'idoneità dei locali all'accoglimento del nuovo corso;
2. nuova pianta planimetrica asseverata con giuramento sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale dalla quale risultino le nuove classi;
3. certificato igienico sanitario attestante la nuova situazione dei locali;
4. dichiarazione di agibilità dell'edificio per uso scolastico;
5. elenco degli alunni con data e luogo di nascita;
6. elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000

In caso di documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini fissati, la richiesta non potrà essere accolta per difetto di documentazione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Angela Palamone